

L'assemblea può modificare l'ipotesi di distribuzione dell'utile

Bilanci

Per Assonime la proposta degli amministratori è ampiamente rivedibile

Angelo Busani

L'assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio può sia modificare il progetto di bilancio elaborato dall'organo amministrativo della società sia modificare la proposta degli amministratori ai soci circa la destinazione dell'utile di esercizio contenuta nella nota integrativa al bilancio.

In quest'ultimo caso, non occorre che l'organo amministrativo elabori una ulteriore nota integrativa (al fine di sottoporla di nuovo all'approvazione dei soci), per tener conto di quanto diversamente deliberato dall'assemblea, rispetto alla proposta degli amministratori, in tema di destinazione dell'utile di esercizio.

Infatti, la nota integrativa serve a tener memoria di quale fosse la proposta degli amministratori ai soci circa la distribuzione degli utili: se poi i soci abbiano deliberato diversamente dalla proposta ricevuta dagli amministratori, gli eventi accaduti (e cioè la proposta dell'organo amministrativo, da un lato, e la diversa delibera dell'assemblea, dall'altro) rimangono documentati

nei verbali delle rispettive adunanze e solo nel bilancio successivo verrà documentata quanta parte dell'utile dell'esercizio precedente sia stata distribuita ai soci e quanta sia stata mandata a riserva.

Sono queste le conclusioni cui si giunge nel breve parere che, in questa materia, è contenuto nel "Caso n. 5/2023" recentemente elaborato da Assonime e appunto intitolato "La modifica della proposta di destinazione degli utili e i suoi effetti sul bilancio d'esercizio".

Nel parere si osserva che la deliberazione di distribuzione dell'utile d'esercizio, pur essendo conseguenziale alla delibera di approvazione del bilancio che accerta la consistenza dell'utile stesso, ha tuttavia natura autonoma e nettamente distinta da quella di approvazione del bilancio. Ne consegue che l'assemblea, nella sua annuale convocazione per l'approvazione del bilancio, è chiamata ad adottare due separate deliberazioni, una di approvazione del bilancio e una di distribuzione degli utili. Pertanto, dopo che l'assemblea ha approvato il bilancio, si tratta di adottare una decisione in tema di distribuzione dell'utile.

Sulla distribuzione degli utili l'assemblea gode di assai ampia discrezionalità (salvo dimostrare che la relativa decisione sia affetta da abuso di maggioranza o da violazione dei doveri di correttezza e di buona fede): sia sul punto se accanto-

narli totalmente a riserva oppure se distribuirli sia, in quest'ultimo caso, sul punto di quantificare l'entità della distribuzione.

Poiché l'assemblea può decidere di adottare una deliberazione di destinazione degli utili di esercizio diversa dalla proposta degli amministratori, si pone dunque il problema se in tale caso sia necessaria una nuova delibera di approvazione del bilancio d'esercizio per allinearla alla deliberazione adottata dall'assemblea circa la destinazione dell'utile.

Ebbene, nel caso in cui l'assemblea modifichi la proposta del consiglio di amministrazione sulla distribuzione dell'utile, la nota integrativa non deve essere modificata poiché l'informazione in essa contenuta è diretta a rendere conoscibile la proposta iniziale del consiglio, quale si è cristallizzata al momento della presentazione del progetto di bilancio, e non certo la decisione finale assunta dall'assemblea, che deve essere desunta dal punto specifico dell'ordine del giorno del verbale di assemblea che adotta la delibera sulla distribuzione dell'utile. In altre parole, la proposta di distribuzione dell'utile è un atto degli amministratori, che potrebbe anche in assemblea essere modificata senza che questo incida sulla nota integrativa già predisposta e destinata alla pubblicazione.